



Ritenuto, quanto al *fumus boni iuris*:

Indubbiamente il comportamento della PT AL [redacted] può qualificarsi in termini di inadempimento contrattuale. Ed invero, sebbene la modalità di accesso alla linea telefonica non in via diretta (tramite cioè linee [redacted]) bensì in via indiretta (ossia attraverso linee Telecom previa computazione del numero di preselezione) non possa considerarsi *in re ipsa* una inadempienza, atteso che l'offerta commerciale VIP, richiamata come parte integrante del contratto, prevede espressamente che "nelle zone in cui [redacted] non è presente con le modalità ULL, o non vi fossero i requisiti di fattibilità per la modalità di accesso diretto in VoIP il servizio potrà essere attivato in accesso indiretto", per cui, onde ravvisarsi una violazione agli obblighi assunti sarebbe previamente necessario un approfondimento delle ragioni per cui dopo circa un anno l'ente telefonico resistente abbia unilateralmente modificato le modalità d'accesso, resta pur sempre il grave inadempimento relativo alla cessazione *in toto* del servizio internet, oggetto essenziale del contratto.

Ritenuto altresì, quanto al *periculum in mora*:

Nel caso in esame ricorre il presupposto del *periculum in mora*, atteso che "L'irreparabilità del pregiudizio di cui all'art. 700 c.p.c. va intesa in senso relativo e non assoluto, e cioè come semplice e ragionevole pericolo del determinarsi di una lesione di un proprio diritto, non altrimenti riparabile, se non con l'adozione dello specifico provvedimento invocato. Si prescinde, dunque, dal ricorso a parametri di tipo "quantitativo" o oggettivo, quali la probabilità del verificarsi del pregiudizio e o l'entità delle conseguenze dannose, nonché dalla natura del diritto cautelando" (Corte appello Roma, 06 febbraio 2001).

Il procrastinarsi nel tempo della disattivazione del servizio di accesso ad internet è stato di fatto che soddisfa il presupposto applicativo del provvedimento urgente

(2)

richiesto costituito dalla *immediatezza del danno*, desumibile appunto da una situazione *in itinere*), invero, produce un significativo rallentamento (se non un vero e proprio ostacolo) nello svolgimento dell'attività lavorativa della società ricorrente.

L'attività d'impresa e commerciale oggi dipende in modo rilevante anche dalla capacità di inserimento dell'azienda nel circuito della comunicazione telematica, la cui strumentalità assume connotati sempre più essenziali; non solo un'insufficiente modalità di espletamento del servizio di accesso ad internet comporta ritardi e disfunzioni oggi incompatibili con la snellezza operativa che tale servizio offre, ma una disattivazione completa dello stesso comporta un danno non ovviabile, nella sua incidenza pregiudizievole, nemmeno con un'eventuale cambio di gestore del servizio, che condurrebbe inevitabilmente, per consequenzialità, ad una modificazione dei dati personali di accesso alla rete e dei relativi indirizzi, rendendo necessaria una attività di divulgazione dei nuovi elementi identificativi (si pensi alla modifica dello *account* e/o del dominio di una casella di posta elettronica: il nuovo indirizzo telematico modificato dovrà necessariamente essere comunicato a tutti i clienti e/o fornitori e/o collaboratori della ditta, e sarà comunque inevitabile un'interruzione momentanea - se non una perdita di informazioni - delle comunicazioni commerciali poiché inviate al precedente indirizzo email e secondo i relativi elementi individualizzanti in rete).

Da qui, inoltre, una eventuale irragionevole ed ingiustificata coercizione della impresa a reperire possibili canali alternativi per l'espletamento anche di obbligazioni di carattere pubblico (es.: adempimenti fiscali; pagamenti tramite *e-banking*, ecc.), e consequenziale dispendio di spese ed energie.

E' evidente pertanto che alla disattivazione illegittima di un servizio di accesso ad internet da parte di un gestore consegue ad una società commerciale, in via casuale, un tipo di danno che nel suo complesso non appare completamente risarcibile per la sua oggettiva difficile concretizzazione e quantificazione, e che pertanto è suscettibile di qualificarsi quale irreparabile.

3

Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento, con conseguente ordine alla società [redacted] spa., in persona del legale rappresentante pro tempore, di ripristinare immediatamente la linea ADSL per connessione ad internet di cui al contratto VIP stipulato con la società "[redacted]"

L'imputazione delle spese del giudizio, conseguente alla natura anticipatoria della presente ordinanza, segue la regola della soccombenza, per cui si condanna la società [redacted] spa, in persona del legale rappresentante, a pagare le spese giudiziarie che si liquidano in €. [redacted] (€. [redacted] per diritti; €. [redacted] per onorari; €. [redacted] per spese) più spese generali, IVA e CAP come per Legge.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Pisa in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso

**Ordina** alla società [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, di ripristinare immediatamente la linea ADSL per connessione ad internet di cui al contratto VIP stipulato con la società "[redacted]"

**Condanna** la società [redacted] spa, in persona del legale rappresentante, a pagare le spese giudiziarie che si liquidano in [redacted] (€. [redacted] per diritti; €. [redacted] per onorari; €. [redacted] per spese) più spese generali, IVA e CAP come per Legge.

Così deciso in Pisa il 16.04.2007

IL CANCELLIERE DI  
Agneta [redacted]

Il Giudice  
Dott. Stefano Tocci

④

Depositato in cancelleria  
Oggi 18/4/07  
IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]  
18/4/07